

COMUNE DI CAMPOFRANCO

Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E GESTIONE

DEI SERVIZI ED INTERVENTI IN FAVORE

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS

AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI

Allegato alla Delibera di C. CL n°
68; —28/3/86, n° 16; —9/5/86, n° 22.

44t

del

i
i
i

I

ART. 1

FINALITA'

Gli interventi in favore dei soggetti portatori d'i handicaps hanno lo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, secondo gli orientamenti legislativi di cui alle

LL. PR. 13/4/81, n. 68; 26/3/86, n. 16; 9/5/86, n. 22.

ART. 2

SOGGETTI

Si considera “ soggetto portatore di handicap “ la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o post natale, presenti menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione.

Per soggetto portatore di handicap “ adulto si intende il soggetto che abbia compiuto il 13°? anno di età. per “ grave “ il soggetto di tutte le età che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza. bisognoso, quindi, di protezione, di guida e di assistenza per tutto l'arco della sua vita... come prescritto all'art. 2 della L. R. n. 68/81.

ART. 3

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il Comune è tenuto a realizzare l'avvio di servizi che consentono la permanenza del soggetto portatore di handicap nell'ambito familiare, quali:

- a) — Servizio di aiuto domestico alle famiglie;
- b) — Interventi di sostegno economico alle famiglie;
- c) — Assistenza abitativa;
- d) — Integrazione pre—scolastica, scolastica e sociale;
- e) — Servizio di trasporto;
- f) — Eliminazione delle barriere architettoniche;
- g) — Soggiorno Climatico.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

ART. 4

SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO ALLE FAMIGLIE

L'intervento che il Comune deve realizzare prioritariamente è quello del servizio di aiuto domestico alle famiglie.

Possono beneficiare del servizio i soggetti portatori di handicaps gravi, fisici, psichici o sensoriali, che non hanno il controllo degli sfinteri, che siano totalmente privi di assistenza familiare o siano inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente.

La natura e finalità del servizio consiste nell'apportare aiuto fisico al soggetto per il conseguimento degli atti elementari della vita, quali:

sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

ART. 5

INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE

Il sostegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale alle famiglie dei portatori di handicap è alternativo al servizio di aiuto domestico, al ricovero presso servizi residenziali o centri per "gravi" istituiti ai sensi della L. 11 n. 16 del 28/3/1986 e trova luogo solo in casi eccezionali per i quali sia dimostrabile la sua maggiore utilità rispetto ad altra forma di servizio. A tal fine, le condizioni da verificare per la fruizione del servizio sono:

- a) — I soggetti siano portatori di handicap gravi, fisici, psichici e/o sensoriali, che non hanno il controllo degli sfinteri;
- b) — La permanenza dei soggetti, nell'ambito familiare naturale e/o affidata, determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

La misura dell'intervento di sostegno economico è quella fissata dalle disposizioni regionali.

ART. 6

ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune:

- a) — In favore di famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;
- b) — In favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da enti pubblici. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione;
- c) — Attraverso l'assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.
Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze, il Comune procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri già determinati con decreto n° 226 del 22/12/1986 dell'Assessorato Regionale agli enti Locali.

ART. 7

INTEGRAZIONE PRE SCOLASTICA, SCOLASTICA E SOCIALE

Ai fini dell'integrazione pre scolastica, scolastica e sociale il Comune realizza i seguenti specifici interventi:

- a) — Assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico-personale per soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri. nella misura di una unità per 4 — 5 soggetti disabili inseriti nella scuola;
- b) — Inserimento dei piccoli portatori di handicap negli asili-nido per favorire, con interventi adeguati, le migliori condizioni di sviluppo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 11 n. 14/9/1979, n. 214;
- c) — Acquisto di materiale didattico, di consumo ed attrezzature nelle scuole dell'obbligo finalizzato agli interventi di cui al presente articolo.

In nessun caso la condizione di soggetto portatore di handicap può venire assunta a motivo di esclusione dagli asili-nido, dalla scuola materna e dello obbligo.

ART. 8

SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Comune organizza il servizio di trasporto gratuito, con mezzi adeguati e con accompagnatore, dei soggetti portatori di handicap per la frequenza de— l'asilo—nido comunale, della scuola di ogni ordine e grado e dei corsi di for mazione professionale.

Provvede, inoltre, ad assicurare in coordinamento con la U.S.L. territoriale le il servizio di trasporto gratuito per la frequenza dei centri educativo—ria bilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, avvalendosi degli enti pubblici e privati, associazioni e cooperative che siano iscritti all'apposito albo regionale e convenzionate con la predetta U.S.L. territoriale, secondo le procedure, i criteri e le disposizioni che vengono emanate annualmente dal competen te Assessorato regionale agli Enti Locali.

In mancanza di strutture operative nell'ambito territoriale e di convenzioni stipulate dalla U.S.L. di competenza con i predetti enti ed associazioni, il Co mune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, assicura il servizio di trasporto mediante rimborso spese di viaggio, nella misura di un quinto del costo della benzina super a chilometro, per i soggetti che frequentano centri educativi—riabilitativi con il proprio mezzo, previa presentazione dei relativi certificati di frequenza.

ART. 9

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con richiamo agli obblighi che derivano agli enti locali dalla vigente legislazione nazionale e regionale, il Comune provvede alla trasformazione graduale delle strutture architettoniche non idonee, ai sensi della Legge n. 118 del 30/3/1971 e del D.P.R. n. 384 del 27/4/1978, soprattutto per ciò che concerne gli accessi alle scuole ed ai servizi igienici.

Provvede, inoltre, al rilascio del “ Contrassegno Speciale “ di cui al Decreto n. 1176 dell'8/6/1979 al fine di consentire alle persone disabili delle specifiche facilitazioni previste per la circolazione stradale e la sosta.

ART. 10

SOGGIORNO CLIMATICO

Allo scopo di favorire il processo di integrazione sociale, il Comune potrà organizzare gite, escursioni e soggiorni in favore dei soggetti portatori di handicaps presso località e strutture appositamente adeguate ed attrezzate alla ricezione, la cui durata e periodo sarà stabilito di volta in volta con de— liberazione della G. M..

Ogni disabile ammesso al servizio dovrà essere accompagnato, per le responsabilità inerenti la salvaguardia e l'incolumità del disabile, da un componente del nucleo familiare di età superiore ad anni 18, i cui oneri saranno parimenti a carico del Comune.

— ——— 4 ———

ART. 11

MODALITA' DI ACCESSO

Per l'accesso alla fruizione dei servizi ed interventi di cui al presente Regolamento, i cittadini interessati dovranno produrre apposita richiesta, in carta semplice, in cui dovrà essere specificata la tipologia del servizio richiesto, corredata della seguente documentazione:

- a) — Certificato attestante l'handicap;
- b) — Situazione di famiglia;
- c) — Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della Legge 4/1/68, n. 15, relativa ai redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvedere all'istruttoria delle istanze ed ai provvedimenti amministrativi conseguenziali, tenuto conto, altresì, delle fasce di reddito fissate dal competente Assessorato Reg.le.

ART. 12

CONTROLLI — ACCERTAMENTI

Il quadro istituzionale di riferimento è l'Unità Sanitaria locale che, a mezzo della propria Equipes Pluridisciplinare, provvede agli accertamenti di cui all'art. 2 della Legge regionale 18/4/1981, n. 68.

Parimenti, provvede agli adempimenti e compiti previsti dalla Legge regionale 28/3/1986, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'Equipes Pluridisciplinare della U.S.L. territoriale ha il compito di:

- a) — Valutare il grado di gravità dell'handicap, mediante anche accertamenti domiciliari, formulando la diagnosi funzionale;
- b) — Disporre la tipologia dell'intervento più consono al disabile;
- c) — Tenere costanti rapporti di collaborazione con il Comune e le istituzioni scolastiche;
- d) — Accertare e relazionare al Comune, con periodicità annuale, se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità od aggravamento.

Per quanto concerne la verifica dei risultati complessivi dei servizi e degli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap, è cura dell'Ufficio Servizi Sociali relazionare all'Amministrazione Comunale, con periodicità semestrale.

ART. 13

MEZZI OPERATIVI — PERSONALE

Per l'attuazione dei servizi ed interventi previsti nel presente Regolamento, il Comune si avvarrà:

- a) — Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- b) — Equipes Pluridisciplinare della U. S. L. territoriale;
- c) — Enti, istituzioni, associazioni, cooperative convenzionate con le UU.SS.LL.;
- d) — Enti, istituzioni, associazioni, cooperative iscritte all'apposito Albo Regionale;
- e) — Assunzione, a tempo determinato, di personale in possesso di apposito titolo professionale (Operatore Sociale assistenza all'handicappato; Assistente all'handicappato) mediante convenzione o chiamata diretta dalla Sezione Comunale del Lavoro;

Si dà atto che il personale addetto al servizio di aiuto domestico potrà essere integrato con:

- a) — Obiettori di coscienza ai sensi della Legge 15/12/1972, n. 772, che ne facciano richiesta;
- b) — Cittadini facenti parte di associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare attività volontarie.

Ai volontari di cui al precedente comma, lett. b), il Comune non può erogare somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute purchè preventivamente autorizzate.

Al fine di garantire agli aventi diritto il servizio di aiuto domestico alle famiglie, di cui al precedente articolo 4, per mancata attuazione dell'intervento con i mezzi operativi e personale di cui al presente articolo, il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, concede un contributo mensile all'uopo quantificato dalla Giunta Municipale, finalizzato alla accertata necessità di una sorveglianza continua della persona disabile, alla quale i componenti il nucleo familiare non possono attendere totalmente. Ciò, in adozione a quanto previsto all'art. 6 e successivi, della Legge regionale n. 68/81, semprechè sussistano le condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, del presente Regolamento.

ART. 14

ONERI FINANZIARI

Alla copertura finanziaria per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al presente regolamento, si farà fronte:

- a) — Con i contributi regionali da richiedersi all'Assessorato regionale agli Enti Locali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle relative leggi di settore. Detti contributi saranno utilizzati secondo le direttive, le procedure, le entità che verranno stabilite annualmente dal predetto Assessorato regionale;
- b) — Per i servizi ed interventi non riconducibili e ricadenti sui contributi regionali, il Comune si fa carico di provvedervi con fondi del proprio bilancio derivanti da:
 - Legge regionale 2/1/1979, n. 1;
 - Legge regionale 9/5/1982, n.22.

ART. 15

PUBBLICIZZAZIONE

Al fine di consentire ai cittadini aventi diritto la fruizione dei servizi ed interventi previsti nel presente Regolamento, il Comune provvederà, annualmente, alla pubblicizzazione degli stessi mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio. Saranno all'uopo predisposti i relativi moduli per la presenta